

COMUNE DI ILBONO
Provincia di Nuoro



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI
SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONV. L. 56/2023.**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

SOMMARIO

ARTICOLO	OGGETTO
1	Oggetto del regolamento
2	Oggetto della definizione agevolata
3	Procedura per la definizione agevolata
4	Effetti della dichiarazione
5	Versamento degli importi dovuti
6	Perfezionamento della definizione agevolata
7	Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
8	Efficacia del regolamento

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, tra gli altri, con particolare riferimento ai seguenti atti:

INGIUNZIONE TARSU 2011	ACCERTAMENTO TASI 2015
INGIUNZIONE TARSU 2012	ACCERTAMENTO TASI 2016
INGIUNZIONE IMU 2012	ACCERTAMENTO IMU 2015
ACCERTAMENTO TARI 2015	ACCERTAMENTO IMU 2016
ACCERTAMENTO TARI 2016	(Atti divenuti esecutivi entro il 30/06/2022)

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento esecutivi disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.
2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'intera somma dovuta.
3. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono esclusi della definizione agevolata comunale i debiti relativi a:

- riscossioni coattive già in carico ad Agenzia Entrate Riscossione (ADER);
- entrate patrimoniali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Servizio Idrico Integrato, fitti di locali, buoni mensa, trasporto scolastico, ecc);
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Comune della relativa entrata tributaria, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, nel periodo dal 01 settembre 2023 al 31 ottobre 2023, apposita dichiarazione/istanza conforme alla modulistica che lo stesso Comune metterà a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. La dichiarazione/istanza, firmata digitalmente o allegando valido documento d'identità, dovrà essere trasmessa dalle imprese e dai professionisti (contribuenti con partita IVA) esclusivamente tramite pec valida a protocollo@pec.comune.ilbono.og.it. Per i contribuenti che non possiedono la partita IVA la dichiarazione/istanza, debitamente sottoscritta, potrà essere consegnata esclusivamente a mano al protocollo, o tramite pec valida a protocollo@pec.comune.ilbono.og.it o spedita per raccomandata A/R. In quest'ultimo caso, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione. Non saranno accolte le domande non compilate con i dati obbligatori, non sottoscritte, non protocollate, presentate al protocollo fuori termine, con modalità non descritte dal presente regolamento.
2. Nella dichiarazione/istanza di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite. I relativi giudizi, dietro presentazione di copia della dichiarazione/istanza e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso

giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

3. Il Comune, nel periodo dal 01 novembre 2023 al 30 giugno 2024, si rende disponibile, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione/istanza di cui al comma 1, per fornire l'ammontare complessivo delle somme dovute o quali atti possono essere oggetto della definizione agevolata;
4. Entro il termine di cui al precedente comma 3, il Comune può comunicare anche l'eventuale diniego totale e/o parziale alla definizione agevolata.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

Articolo 4

Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione/istanza di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione/istanza per il periodo oggetto di rateazione e comunque fino al 31 dicembre dell'anno oggetto dell'ultima rata pagata della definizione agevolata; i termini sospesi iniziano a decorrere dal gennaio successivo;
 - b. sono sospesi, fino alla scadenza dell'ultima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5

Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2024 ovvero ratealmente in base alle scadenze definite dal successivo comma 3. Su richiesta

del contribuente e in relazione all'entità della somma da versare, può essere concessa la ripartizione del residuo debito, mediante un piano rateale sulla scorta del quale il numero massimo di rate sarà determinato secondo il seguente schema:

Importi dovuti	N° rate massimo
Fino € 150,00	Soluzione unica
Da € 150,01 a € 500,00	2
Da € 500,01 a € 1.000,00	3
Da € 1000,01 a € 3.000,00	4
Da € 3.000,01 a € 6.000,00	5
Da € 6.000,01 a € 10.000,00	6
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	7
Oltre € 20.000,01	8

2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° luglio 2024 gli interessi al tasso del 2% annuale.
3. In caso di rateizzazione, l'importo della prima rata deve essere versato entro il 30 giugno 2024 (scadenza soluzione unica). E' consentito il pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione/istanza di definizione agevolata. Le successive rate scadono il 30/10/2024 (2° rata), il 28/02/2025 (3° rata), il 30/06/2025 (4° rata), il 30/10/2025 (5° rata), il 28/02/2026 (6° rata), il 30/06/2026 (7° rata) ed il 30/10/2026 (8° rata). La scelta rateale dichiarata con il modello di dichiarazione/istanza non potrà essere modificata successivamente salvo non sia rispondente a quanto previsto nel comma 1. In quest'ultimo caso verrà adeguata al comma 1 d'ufficio. Per le rate che scadono di sabato il termine slitta al lunedì successivo. E' ammessa una tolleranza di 5 giorni; in caso di pagamenti anche parziali oltre i 5 giorni, verranno meno i benefici della definizione agevolata come previsto dall'art. 6.
4. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata viene effettuato secondo le specifiche modalità stabilite dal Comune.

Articolo 6

Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o di tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di atti di ingiunzione ed accertamento notificati inseriti nell'istanza di definizione agevolata. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto

dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Il debito residuo sarà oggetto di riscossione coattiva tramite ADER.

2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento del dovuto, in soluzione unica o rateale, delle somme oggetto di definizione agevolata determina l'estinzione delle relative procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Le procedure esecutive avviate per situazioni debitorie non oggetto di definizione agevolata non potranno essere estinte.

Articolo 7

Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento in soluzione unica o rateale delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Ilbono, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
2. Con il presente si approva il modello di definizione agevolata di cui all'allegato A.